

LEGGE DI BILANCIO 2021

Novità INPS


Nella seguente tabella, dettagliamo le novità di natura contributiva:

ARGOMENTO	NOVITÀ
AMMORTIZZATORI SOCIALI	
<p>Anno 2021</p> <p>Nuove 12 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 300 e seguenti</p>	<p>I trattamenti di CIGO, assegno ordinario Fondi di solidarietà bilaterale e CIG in Deroga con causale COVID-19 di cui agli art. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020, sono riconosciuti anche per il 2021, per una durata massima di 12 settimane, collocati nel seguente periodo:</p> <ul style="list-style-type: none">• CIGO: settimane fruibili tra l'1/01/2021 e il 31/03/2021.• Assegno ordinario Fondi di solidarietà bilaterale e CIG in Deroga: settimane fruibili tra l'1/01/2021 e il 30/06/2021. <p>I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 137/2020 (6 settimane) e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 01/01/2021, vengano imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane previste dalla L. 178/2020.</p> <p>Le 12 nuove settimane spettano anche ai lavoratori assunti dopo il 25/03/2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della L. 178/2020.</p> <p>Termini di presentazione delle domande</p> <p>In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. 178/2020.</p> <p>Termini per pagamenti diretti INPS</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale. In fase di prima applicazione i termini di invio sono rinviati al 30^a giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 178/2020, se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
ESONERI CONTRIBUTIVI	
<p>Anno 2021 Esonero contributivo alternativo alle settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 della L. 178/2020</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 306, 307, 308</p> <p>In attesa di autorizzazione della Commissione europea e di istruzioni INPS</p>	<p>Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le 12 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 della L. 178/2020 è riconosciuto l'esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, esclusi i premi INAIL, entro il limite delle ore di CIGO/ASO/CIGD D.L. 18/2020 fruite nei mesi di 05 e 06/2020.</p> <p>L'esonero può essere fruito, fino al 31/03/2021, per un massimo di 8 settimane, e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell'art. 12, c. 14, del D.L. 137/2020 possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere alle nuove 12 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 della L. 178/2020.</p> <p>L'applicazione dell'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Assunzioni nel 2021-2022 Esonero contributivo per assunzioni stabili di giovani che non hanno compiuto 36 anni</p> <p>L. 178/2020, Art. 1, c. 10, 11, 12, 13, 14, 15</p> <p>In attesa di autorizzazione della Commissione europea e di istruzioni INPS</p>	<p>Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata a tempo indeterminato non abbiano compiuto 36 anni di età, la L. 178/2020 prevede l'incremento al 100% dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 100 e ss., della L. 205/2017 con un massimale di 6.000 euro annui (ricordiamo che la L. 205/2017 prevede l'esonero al 50% con un massimale di 3.000 euro annui per soggetti con limite di età 30 anni, che sino al 31/12/2020 è di 35 anni).</p> <p>L'esonero riguarda i contributi a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL.</p> <p>La durata massima è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 mesi • 48 mesi per ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p>I datori di lavoro non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né devono procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi L. 223/1991 nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.</p> <p>L'esonero non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'art.1, c. 106 e 108, della L. 205/2017, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato • alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. <p>L'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19/03/2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p> <p>L'applicazione dell'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Assunzioni nel 2021-2022 (misura sperimentale) Esonero contributivo L. 92/2012 per assunzioni di donne</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 16, 17, 18, 19</p> <p>In attesa di autorizzazione della Commissione europea e di istruzioni INPS</p>	<p>Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, In via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, c. 9-11 della L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui.</p> <p>La durata dell'esonero è pari a 12 mesi, elevabili a 18 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo determinato.</p> <p>Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.</p> <p>Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite ed il numero</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p>delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.</p> <p>L'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19/03/2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p> <p>L'applicazione dell'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Anni 2021-2022</p> <p>Esonero contributivo settore sportivo dilettantistico</p> <p>L. 178/2020. art. 1, c. 34, 35</p> <p>In attesa di coordinamento con i Decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo e di istruzioni INPS</p>	<p>Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito un apposito fondo per gli anni 2021-2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p>
SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI	
<p>Dal 01/01/2021 al 28/02/2021</p> <p>Sospensione adempimenti e versamento di contributi per Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 36, 37</p>	<p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. del 24/10/2020, sono sospesi i termini relativi a adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01/01/2021 al 28/02/2021.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/05/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30/05/2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<p>2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Interventi utente</p> <p>Dovete seguire le istruzioni fornite nella precedente tabella "Novità fiscali" per la sospensione del versamento delle ritenute IRPEF.</p> <p> L'INPS non ha ancora fornito le istruzioni per la sospensione nell'UniEMens.</p>
ALTRI INTERVENTI	
<p>Anno 2021</p> <p>Congedo di paternità</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 363, 364</p>	<p>Aumento per l'anno 2021 dei giorni di congedo di paternità obbligatorio, fruibile entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.</p> <p>In particolare nel 2021 spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • congedo obbligatorio: 10 giorni (erano 7 gg. nel 2020), anche in via non continuativa • congedo facoltativo: 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
<p>01/01/2021 - 28/02/2021</p> <p>Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave</p> <p>L. 178/2020, art. 1, c. 481</p>	<p>Le disposizioni dell'art. 26, c. 2 e 2-bis, del D.L.18/2020, convertito nella L. 27/2020, si applicano nel periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2021.</p> <p>Sono quindi estese al suddetto periodo le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e la previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>